



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.11.2005  
COM(2005) 566 definitivo

2005/0223 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

### **1) CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'attuale normativa comunitaria fondata sul regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri impone a questi ultimi di trasmettere alla Commissione dati mensili sulle quantità e sul valore degli sbarchi di prodotti della pesca nei rispettivi porti. I metodi di rilevazione e di elaborazione dei dati utilizzati dalle autorità nazionali e gli impieghi di tali dati da parte dei servizi della Commissione sono stati oggetto di un'analisi dalla quale è emerso che sono possibili miglioramenti suscettibili di ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità dei dati.

#### **Contesto generale**

La normativa comunitaria in materia di statistiche della pesca è stata concepita con l'obiettivo di ottenere una copertura nazionale totale di dati mensili armonizzati sugli sbarchi di prodotti della pesca onde integrare i dati trasmessi, su una gamma più limitata di prodotti per alcuni porti selezionati, in forza del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La proposta è intesa a migliorare e a sostituire l'attuale normativa comunitaria; il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio dovrebbe pertanto essere abrogato.

#### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

### **2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

#### **Consultazione**

*Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto*

Gli statistici della pesca degli Stati membri hanno esaminato un documento di lavoro contenente gli elementi tecnici della presente proposta.

*Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione*

Il documento di lavoro, previa qualche piccola modifica al suo testo, è stato approvato all'unanimità dagli statistici della pesca dei paesi membri.

#### **Ricorso al parere di esperti**

### Settori scientifici/di competenza interessati

I rappresentanti dei paesi membri che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro "Statistiche della pesca" di Eurostat sono esperti che possiedono un'approfondita conoscenza della normativa esistente e dei sistemi nazionali di rilevazione e di elaborazione delle statistiche della pesca.

### Metodologia applicata

Discussioni tra esperti nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro "Statistiche della pesca".

### Principali organizzazioni/esperti consultati

Gli esperti sono dipendenti dei diversi ministeri della Pesca nazionali e/o degli istituti nazionali di statistica.

### Pareri ricevuti e utilizzati

Non è emersa l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Dato che la proposta rappresenta una semplificazione della normativa esistente, non è stato evidenziato alcun rischio.

### Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I risultati delle discussioni degli esperti sono stati inclusi nel verbale delle riunioni del gruppo di lavoro "Statistiche della pesca".

## **Valutazione dell'impatto**

In considerazione del fatto che la proposta rappresenta una semplificazione della normativa esistente, si è giudicato inutile procedere a una valutazione d'impatto.

Poiché la proposta è intesa a modificare e a semplificare la normativa esistente non si ritengono opportuni incentivi finanziari né una campagna di informazione.

## **3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

Il regolamento è inteso a consentire la trasmissione da parte degli Stati membri di dati armonizzati sulle quantità e sul valore degli sbarchi sui rispettivi territori, allo scopo di effettuare analisi sul mercato dei prodotti della pesca nonché analisi economiche più generali sulla situazione del settore della pesca. Tre sono gli aspetti che differenziano il regolamento dalla normativa esistente. In primo luogo i dati da trasmettere sono annuali e non più mensili. I dati mensili trasmessi entro un termine di sei mesi rispetto al mese di riferimento sono stati giudicati di scarsa utilità per la gestione corrente del mercato, mentre i dati annuali si rivelano utili per le analisi a medio e a lungo termine del mercato e riducono il carico di lavoro gravante sulle autorità nazionali per la trasmissione dei dati. In secondo luogo i dati vanno trasmessi in funzione della bandiera (o della nazionalità) delle navi che hanno effettuato gli sbarchi. Rispetto agli

attuali dati trasmessi per grandi gruppi di navi dell'UE, navi dell'EFTA e altre navi, i nuovi dati consentiranno analisi più dettagliate pur senza accrescere in maniera significativa il disturbo statistico per le autorità nazionali che già rilevano i dati a tale livello di dettaglio. Infine, in quelle situazioni in cui le caratteristiche strutturali del settore della pesca comporterebbero per le autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza del settore, il regolamento consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'impiego di tecniche di campionamento per la stima degli sbarchi totali. Per la rilevazione dei dati le autorità nazionali potranno pertanto far uso di tecniche di campionamento di livello appropriato, a condizione che ne giustifichino l'impiego e analizzino in una relazione metodologica la qualità dei dati ottenuti.

### **Base giuridica**

La base giuridica delle statistiche comunitarie è costituita dall'articolo 285. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo sancisce le condizioni per la produzione delle statistiche comunitarie e impone la conformità ai principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica.

### **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Le iniziative dei soli Stati membri sarebbero insufficienti a garantire la disponibilità delle statistiche comparabili necessarie per lo sviluppo e il monitoraggio di politiche comunitarie eque ed efficaci sulla comune organizzazione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La crescente importanza di tale settore comporta la necessità per gli Stati membri di disporre di statistiche attendibili e comparabili. Le iniziative dei soli Stati membri, senza il coordinamento e l'armonizzazione a livello comunitario, non permetterebbero di soddisfare tale esigenza in modo efficace. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo dell'azione prevista, ovvero la trasmissione sistematica di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca ai fini della produzione di statistiche comunitarie armonizzate, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello comunitario.

L'esperienza ha dimostrato che gli Stati membri rilevano sì dati sulle quantità e sul valore degli sbarchi, ma utilizzano concetti e definizioni tanto disparati da determinare la incomparabilità dei dati a livello dell'UE, con conseguente notevole riduzione della loro utilità ai fini della gestione del mercato dei prodotti della pesca.

L'iniziativa comunitaria consentirà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Il regolamento si prefigge il coordinamento e l'armonizzazione dei dati a livello dell'UE e prevede la trasmissione da parte delle autorità nazionali di relazioni sulla

metodologia impiegata per la rilevazione e l'elaborazione dei dati. Tali relazioni saranno analizzate, con riguardo al contenuto e alla qualità dei dati trasmessi, dal gruppo di lavoro "Statistiche della pesca" del comitato permanente di statistica agraria. Previa approvazione di tali relazioni metodologiche, le autorità nazionali saranno autorizzate a far ricorso alle tecniche di rilevazione dei dati maggiormente appropriate alla struttura del settore della pesca sul proprio territorio.

Benché la Commissione sia la più adatta a organizzare la rilevazione di statistiche comunitarie, la competenza in merito all'organizzazione e alla gestione dei sistemi nazionali di statistica incombe agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie stabilisce che tra i principi cui si ispirano le statistiche comunitarie figurano quelli dell'imparzialità e della riservatezza statistica. L'imparzialità implica la messa a disposizione delle statistiche, nel minor tempo possibile, a tutti gli utenti. Essa è soggetta all'obbligo che i dati utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione per la produzione di statistiche comunitarie siano considerati riservati quando consentono, direttamente o indirettamente, l'individuazione di unità statistiche, con conseguente divulgazione di informazioni individuali. Le autorità nazionali sono tenute a trasmettere relazioni metodologiche destinate a essere esaminate dal gruppo di lavoro "Statistiche della pesca" al fine di verificare la qualità dei sistemi nazionali di rilevazione e di elaborazione dei dati.

L'analisi del mercato comunitario dei prodotti della pesca deve essere effettuata a livello comunitario utilizzando dati nazionali armonizzati e comparabili.

La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di cui in appresso.

Le strutture della pesca dei vari Stati membri sono molto diverse tra loro e, di conseguenza, le incombenze delle autorità nazionali in sede di rilevazione e di elaborazione dei dati sul volume e sul valore degli sbarchi di prodotti della pesca variano notevolmente. Le autorità nazionali possono pertanto utilizzare per la rilevazione dei dati le tecniche giudicate più appropriate in considerazione della struttura e dell'importanza del settore della pesca. Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento si limita al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento.

L'onere finanziario e amministrativo a carico delle autorità nazionali non sarà più gravoso di quello imposto dalla normativa esistente. Al contrario, la prevista trasmissione di dati annuali anziché di dati mensili, nonché la possibilità di un maggior ricorso a tecniche di campionamento dovrebbero alleggerire tale onere.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti risulterebbero inadeguati per il motivo di seguito indicato.

La selezione della categoria di atto del PE/Consiglio più appropriata è in funzione dell'obiettivo legislativo perseguito. Considerate le esigenze di informazione a livello europeo, per gli atti di base per le statistiche comunitarie si è perlopiù fatto ricorso a regolamenti anziché a direttive. Il regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva; è direttamente applicabile, il che significa che non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro, le direttive, finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali, sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi da utilizzare per conseguire gli obiettivi concordati a livello comunitario; le direttive vanno recepite nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento permette di attenersi alla linea seguita nell'adozione di altri atti giuridici in campo statistico dal 1997 in poi.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non presenta alcuna incidenza per il bilancio comunitario.

#### **5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

##### **Simulazione, fase pilota e periodo di transizione**

Per la proposta vi è stato o è previsto un periodo di transizione.

##### **Semplificazione**

La proposta è intesa a semplificare la normativa.

L'attuale normativa comunitaria impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione dati mensili sulle quantità e sul valore degli sbarchi di prodotti della pesca nei rispettivi porti. I metodi di rilevazione e di elaborazione dei dati utilizzati dalle autorità nazionali e gli impieghi di tali dati da parte dei servizi della Commissione sono stati oggetto di un'analisi dalla quale è emerso che sono possibili miglioramenti suscettibili di ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità dei dati. Il regolamento si differenzia dalla normativa esistente. In primo luogo i dati da trasmettere sono annuali e non più mensili. In secondo luogo i dati vanno trasmessi in funzione della bandiera (o della nazionalità) delle navi che hanno effettuato gli sbarchi. Rispetto agli attuali dati trasmessi per grandi gruppi di navi dell'UE, navi dell'EFTA e altre navi, i nuovi dati consentiranno analisi più dettagliate pur senza accrescere in maniera significativa il disturbo statistico per le autorità nazionali che già rilevano i dati a tale livello di dettaglio. Infine il regolamento proposto consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'impiego di tecniche di campionamento per la stima degli sbarchi totali.

La proposta figura nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione con il numero di riferimento 2004/ESTAT/010.

##### **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione della normativa esistente.

## **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri<sup>3</sup> prescrive la trasmissione da parte di questi ultimi di dati sulle quantità e sui prezzi medi dei prodotti della pesca sbarcati nei rispettivi porti.
- (2) L'esperienza ha dimostrato che la trasmissione in forza della normativa comunitaria di dati con cadenza annuale anziché mensile non comporterebbe conseguenze negative per le analisi del mercato dei prodotti della pesca e per le altre analisi economiche.
- (3) Le analisi trarrebbero un miglioramento da una disaggregazione dei dati secondo lo Stato di cui battono bandiera le navi che effettuano gli sbarchi.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 1382/91 prescrive un limite al campionamento consentito in sede di rilevazione e di elaborazione dei dati che comporta oneri eccessivi per talune autorità nazionali. Allo scopo di migliorare e di semplificare il sistema, il regolamento (CEE) n. 1382/91 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento.
- (5) Poiché l'obiettivo dell'iniziativa prevista, ossia l'istituzione di un quadro giuridico per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri, non può essere sufficientemente conseguito a livello nazionale e si può realizzare meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

provvedimenti in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

- (6) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie<sup>4</sup> fissa un quadro di riferimento per le statistiche nel settore della pesca. In particolare impone il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e segreto statistico.
- (7) È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e adottare a tal fine una procedura comunitaria che permetta di definirne le modalità d'applicazione secondo un calendario appropriato e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.
- (8) Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>5</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1* **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) “navi della Comunità”: le navi che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o che sono registrate in un paese membro della Comunità;
- 2) “navi dell'EFTA”: le navi che battono bandiera di un paese dell'EFTA o che sono registrate in un paese dell'EFTA;
- 3) “valore unitario”:
  - a) il valore alla prima vendita in valuta nazionale per tonnellata, o
  - b) per i prodotti non venduti immediatamente, il prezzo medio per tonnellata in valuta nazionale stimato utilizzando un metodo appropriato.

### *Articolo 2* **Obblighi degli Stati membri**

1. Ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione statistiche sui prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi della Comunità e dell'EFTA (“i dati statistici”).

---

<sup>4</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>5</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono sbarcati sul territorio dello Stato membro dichiarante i seguenti prodotti della pesca:
  - a) prodotti sbarcati nei porti nazionali da pescherecci o da altre componenti della flotta di pesca;
  - b) i prodotti sbarcati da imbarcazioni dello Stato membro dichiarante in porti non comunitari, per i quali è emesso il documento T2M allegato al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

### *Articolo 3*

#### **Compilazione di statistiche**

1. I dati statistici riguardano il totale degli sbarchi sul territorio nazionale.
2. È ammesso il ricorso a tecniche di campionamento in quei casi in cui, in considerazione delle caratteristiche strutturali di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro, la rilevazione di dati esaustivi comporterebbe difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto.

### *Articolo 4*

#### **Dati**

I dati statistici si riferiscono ai quantitativi totali e ai valori unitari dei prodotti sbarcati nell'anno civile di riferimento.

Le variabili per le quali sono da trasmettere dati statistici, le loro definizioni e le nomenclature pertinenti sono precisate negli allegati II, III e IV.

### *Articolo 5*

#### **Trasmissione dei dati statistici**

Gli Stati membri trasmettono i dati statistici alla Commissione su base annua conformemente al formato specificato nell'allegato I e utilizzando i codici precisati negli allegati II, III e IV.

I dati statistici vanno trasmessi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.

### *Articolo 6*

#### **Metodologia**

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione metodologica dettagliata in cui descrive le modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione illustra in dettaglio le eventuali tecniche di campionamento e contiene una valutazione della qualità delle stime risultanti.

2. La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 entro un termine di tre mesi dal momento in cui essa è stata apportata e ragguagliano inoltre la Commissione in merito a qualsiasi cambiamento significativo dei metodi di rilevazione utilizzati.

#### *Articolo 7*

#### **Periodo di transizione**

Per l'attuazione del presente regolamento possono essere accordati agli Stati membri, conformemente alla procedura di cui l'articolo 9, paragrafo 2, periodi di transizione di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

#### *Articolo 8*

#### **Deroghe**

1. Nel caso in cui l'inclusione nelle statistiche di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro comporti difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto, allo Stato membro in questione può essere accordata una deroga conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, consentendogli di escludere i dati riguardanti tale comparto dai dati nazionali trasmessi.
2. Le richieste di deroga presentate dagli Stati membri sono corroborate dalla trasmissione alla Commissione di una relazione sui problemi incontrati nell'applicazione del presente regolamento al complesso degli sbarchi sul proprio territorio.

#### *Articolo 9*

#### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio<sup>6</sup>, articolo 1.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

---

<sup>6</sup> G.U. L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

*Articolo 10*  
**Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 1382/91 è abrogato.

*Articolo 11*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO I

### Formato dei dati trasmessi

#### Formato del file di dati

I dati vanno trasmessi in un file in cui ciascun record include i campi sottoindicati. Tali campi sono separati da una virgola (“,”).

<b>Campo</b>	<b>Nota</b>	<b>Allegato</b>
Anno di riferimento	4 cifre (ad esempio, 2003)	
Paese dichiarante	Codice alfabetico a tre caratteri	Allegato II
Specie o gruppi di specie	Codice internazionale alfabetico a tre caratteri*	-
Stato di bandiera	Codice alfabetico a tre caratteri	Allegato II
Presentazione		Allegato III
Uso previsto		Allegato IV
Quantità	Tonnellate sbarcate (arrotondate a una cifra decimale)	
Valore unitario	Valuta nazionale per tonnellata	

\* Per l'elenco completo dei codici internazionali alfabetici a tre caratteri delle specie si veda il file ASFIS della FAO (<http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp>)

Le quantità sbarcate inferiori a 50 chili vanno registrate come “0,0”.

Gli adeguamenti tecnici del contenuto del presente allegato sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

## **ALLEGATO II**

### **Elenco dei codici dei paesi**

<b>Stato</b>	<b>Codice</b>
Austria	AUT
Belgio	BEL
Cipro	CYP
Repubblica ceca	CZE
Germania	DEU
Danimarca	DNK
Spagna	ESP
Estonia	EST
Finlandia	FIN
Francia	FRA
Regno Unito	GBR
Grecia	GRC
Ungheria	HUN
Irlanda	IRL
Italia	ITA
Lituania	LTU
Lettonia	LVA
Lussemburgo	LUX
Malta	MLT
Paesi Bassi	NLD
Polonia	POL
Portogallo	PRT
Repubblica slovacca	SVK

Slovenia	SVN
Svezia	SWE
Islanda	ISL
Norvegia	NOR
Altro	OTH

Gli adeguamenti tecnici del contenuto del presente allegato sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

**ALLEGATO III**  
**Elenco dei codici di presentazione**

**Parte A**  
**Elenco**

<b>Presentazione</b>	<b>Codice</b>
Fresco (non specificato)	10
Fresco (intero)	11
Fresco (eviscerato)	12
Fresco (code)	13
Fresco (filetti)	14
Fresco (eviscerato e decapitato)	16
Fresco (spellato ed essiccato)	17
Fresco (vivo)	18
Fresco (altro)	19
Congelato (non specificato)	20
Congelato (intero)	21
Congelato (eviscerato)	22
Congelato (code)	23
Congelato (filetti)	24
Congelato (non a filetti)	25
Congelato (eviscerato e decapitato)	26
Congelato (pulito)	27
Congelato (non pulito)	28
Congelato (altro)	29
Salato (non specificato)	30
Salato (intero)	31
Salato (eviscerato)	32

Salato (filetti)	34
Salato (eviscerato e decapitato)	36
Salato (altro)	39
Affumicato	40
Cotto	50
Cotto (congelato e confezionato)	60
Essiccato (non specificato)	70
Essiccato (intero)	71
Essiccato (eviscerato)	72
Essiccato (filetti)	74
Essiccato (eviscerato e decapitato)	76
Essiccato (altro)	79
Intero (non specificato)	91
Chele	80
Uova	85
Presentazione non nota	99

**Parte B**  
**Note**

1. Filetti: i pezzi di carne tagliati parallelamente alla spina dorsale di un pesce; consistono nella parte laterale destra o sinistra del pesce, purché ne siano state ritirate la testa, le interiora, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (vertebre o spina dorsale larga, spine ventrali o costali, bronchiali o staffe, ecc.), e le due parti laterali non siano collegate, per esempio, per la schiena o lo stomaco del pesce.
2. Pesce intero: pesce non eviscerato.
3. Pulito: termine riferito ai calamari privati di tentacoli, testa e interiora.
4. Pesce congelato: pesce trattato mediante congelazione in modo da conservarne inalterata la qualità, attraverso l'abbassamento a -18°C o oltre e il mantenimento a -18°C o oltre della temperatura media.

5. Pesce fresco: pesce che non è stato messo in conserva, né affumicato o congelato, né ha subito alcun trattamento, a parte la refrigerazione. Tale tipo di pesce è generalmente presentato intero o eviscerato
6. Pesce salato: pesce, spesso eviscerato e decapitato, conservato sotto sale o in salamoia.

Gli adeguamenti tecnici del contenuto del presente allegato sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

## ALLEGATO IV

### Elenco dei codici per l'uso previsto dei prodotti

#### Parte A Elenco

Destinazione	Codice
Consumo umano	1
Impieghi industriali	2
Ritirato dal mercato	3
Esca	4
Mangimi per animali	5
Cascami	6
Uso previsto non noto	9

#### Parte B Note

1. Consumo umano: sono inclusi tutti i prodotti venduti inizialmente per il consumo umano o sbarcati per conto terzi per essere destinati al consumo umano. Sono escluse le quantità di prodotti originariamente destinati al consumo umano che, al momento della prima vendita, a causa delle condizioni di mercato, di regolamenti sanitari o di altri motivi analoghi, siano stati ritirati dal mercato sul quale erano destinati al consumo umano.
2. Impieghi industriali: sono inclusi tutti i prodotti specificamente sbarcati per essere trasformati in farine e in olio destinati al consumo animale, nonché le quantità di prodotti che, sebbene originariamente destinati al consumo umano, non sono più venduti a tal fine al momento della prima vendita.

Gli adeguamenti tecnici del contenuto del presente allegato sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.